

ENTI NON COMMERCIALI

Le novità per il terzo settore non finiscono mai

di **Guido Martinelli**

In questi giorni si sono accavallati, per il **terzo settore** tre provvedimenti che impongono una riflessione attenta. Il primo è la **nota del Ministero del Lavoro n. 3650 del 12.04.2019**.

Il provvedimento di prassi amministrativa, rispondendo ad un quesito trasmesso dalla **Regione Abruzzo**, ha chiarito che **l'oggetto sociale** degli enti del terzo settore ***“non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo nello statuto di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito e come tale non conoscibile l’oggetto sociale”***.

Pertanto, contrariamente a quanto era apparso dai primi pronunciamenti di prassi, il Ministero ritiene che la **varietà dei possibili settori di attività di interesse generale** non debba portare ad eludere agli **obblighi di trasparenza e conoscibilità** nei confronti dei terzi, ai quali deve essere riconosciuto il diritto di aderire ad una compagine di cui siano **chiaramente individuate le attività e le finalità**.

Il Ministero ricorda che sarà sempre possibile **modificare l’oggetto sociale** inserendo **nuove attività** o **eliminando attività** che l’ente ritiene di non svolgere più.

Quindi, se pur questo debba o possa significare successivi interventi di modifica agli statuti, **non si dovranno prevedere tutte le attività astrattamente praticabili dall’ente del terzo settore ma solo quelle effettivamente svolte**.

Se dette indicazioni, a poche settimane dalla scadenza del termine previsto per le **modifiche statutarie** (si ricorda che il **2 agosto 2019** è l’ultimo giorno per l’adozione della **delibera di approvazione**, ma che, stante il **periodo feriale** e la necessità di convocare l’assemblea con il **preavviso statutario**, molte associazioni si stanno **già apprestando a licenziare i nuovi testi statutari**), appaiono quasi tardive, a diversa conclusione si potrebbe arrivare esaminando le novità contenute nei rimanenti due documenti di cui si deve dare notizia.

Il primo è una corposa **circolare** (sono circa 150 pagine) antecedente di un paio di giorni al provvedimento ministeriale sopra illustrato, del **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, dal titolo significativo: ***“Riforma del terzo settore: elementi professionali e criticità applicative”***.

L’obiettivo è quello di fare il punto sullo stato dell’arte della riforma, facendo emergere le **criticità** esistenti e le possibili **soluzioni**.

La **lettura** produce alcune considerazioni di estremo interesse e importanza per il momento attuale delle associazioni **potenzialmente interessate all'ingresso nel terzo settore**.

Intanto nel documento si afferma quello che tutti ormai già pensavamo: ***“la realtà è che oggi la data di operatività del runts risulta spostata in avanti, verosimilmente alla metà del 2020”***.

Prendendo per buona questa affermazione (che lo scrivente considera anche ottimistica) **le disposizioni del titolo X del codice del terzo settore** (ossia la quasi totalità delle norme di carattere fiscale collegate alla riforma) **troveranno applicazione non prima del 1° gennaio 2021**.

Pertanto, la possibilità di applicare la disciplina delle **Onlus**, la **L. 398/1991** e l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), sussistendone i presupposti, potrà avvenire sicuramente per gli enti interessati sia per il **vigente** che per il **prossimo periodo di imposta**.

Ma la vera novità è altra.

Infatti il documento dei Dottori commercialisti espressamente riporta quanto segue: ***“... per la continuità delle agevolazioni degli iscritti preesistenti si è affermata l'interpretazione secondo la quale non sarebbe vincolante adeguare in via assoluta gli statuti entro il 3 agosto 2019...”***

Questo in quanto, per le **Onlus**, la specifica disciplina portata dal **D.Lgs. 460/1997** continuerà ad avere vigore fino al **primo periodo di imposta successivo all'attivazione del Runts**; per le **odv** e le **aps**, invece, la motivazione troverebbe fondamento nella previsione di cui all'**articolo 54 del codice del terzo settore**.

L'[articolo 54, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#), infatti, prevede che, al momento della trasmigrazione dell'elenco degli iscritti dagli attuali registri delle odv e delle aps nel **registro unico nazionale del terzo settore**, gli uffici avranno 180 giorni per chiedere l'**integrazione della documentazione** esistente e, comunque, come prevede il **comma 4**, ***“fino al termine delle verifiche di cui al comma due gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica”***.

Di conseguenza, seguendo questa tesi, **il termine dei 24 mesi** (ossia quello **in scadenza al 3 agosto** prossimo) previsto dall'[articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#) andrebbe ad **impattare esclusivamente sulla possibilità, concessa se venisse rispettato il termine, esclusa in caso di modifica successiva, di operare le modifiche allo statuto mediante semplice assemblea ordinaria**.

La tesi, sia pure rispettabilissima, rimane intrisa di **dubbi interpretativi**.

La **odv** o **aps** che non modificasse lo statuto sarebbe comunque tenuta agli **altri adempimenti di carattere extrafiscale** previsti dal **codice del terzo settore** (**pubblicità dei compensi, dei bilanci, percentuale dei lavoratori sui volontari**, ecc.)?

Potremmo trovarci di fronte ad **aps, costituite dopo il 3 agosto 2017**, tenute all'integrale rispetto del registro e **aps, costituite prima**, che, **non adeguando lo statuto**, potranno **evitare gli obblighi** del codice ma **continuare a goderne dei benefici**?

E per entrambe **varrebbero le medesime agevolazioni fiscali**?

Un chiarimento ufficiale per il mondo del non profit appare indispensabile



Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)